

INTERPRETAZIONE D.G.R. 222/15 "LINEE GUIDA SUGLI STANDARD STRUTTURALI, ORGANIZZATIVI E QUALITATIVI DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 30, COMMA 1, LETT. D) DELLA L.R. 9/04/2009, N. 6", ALL. A. PUNTO 2.4.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale del 6/03/2015, n. 222 *“Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socio educativi per la prima infanzia, in attuazione dell’art. 30, comma 1, lett. d) della l.r. 9 aprile 2009, n. 6”*;

DATO ATTO che la sopra richiamata d.g.r. 222/15 all’allegato A, punto 2.4 *“Titoli di studio per l’accesso a posti di educatore e al ruolo di coordinatore pedagogico di servizio nei servizi socio educativi per la prima infanzia – formazione permanente”* - tra l’altro - prevede in sintesi che:

1. a decorrere dall’entrata in vigore delle linee guida in oggetto siano ritenute valide per l’accesso ai posti di educatore nei servizi socio educativi per la prima infanzia lauree triennali in *“Scienze dell’Educazione e della Formazione”* e per lo svolgimento del ruolo di coordinatore pedagogico di servizio occorre essere in possesso di laurea specialistica o magistrale in *“Scienze Pedagogiche”* o in *“Programmazione e gestione dei servizi educativi”*;
2. conservano valore per lo svolgimento della professione e per l’accesso ai posti di educatore nei servizi socio educativi per la prima infanzia tutti i titoli previsti dalla precedente normativa in materia (dgr 588/09 – punto 2.4., ora abrogata), purché conseguiti entro l’anno scolastico 2013/2014, con la sola eccezione del titolo di studio rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico per il quale è fissato l’anno scolastico 2001/2002 come ultima annualità valida;

CONSIDERATO che la sopra citata d.g.r. 588/09 individuava il diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico tra i titoli valevoli per l’accesso a posti di educatore nei servizi socio educativi per la prima infanzia senza indicare l’ultima annualità scolastica utile entro la quale avere conseguito il titolo stesso e che solo con la richiamata d.g.r. 222/15 è stato correttamente indicato che tale titolo può essere ritenuto professionalizzante fino all’anno scolastico 2001/2002, in quanto successivamente si è perfezionata la trasformazione da istituto professionale a liceo;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto, tenere conto del fatto che dalla data di approvazione della d.g.r. 588/09 all’adozione delle nuove linee guida (dgr 222/15) tutti coloro che hanno assunto personale educativo in possesso del diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico, ancorché conseguito dopo l’anno scolastico 2001/2002, di fatto hanno rispettato la normativa in materia e pertanto sono da considerarsi idonei i lavoratori e le lavoratrici assunti/e con le suddette caratteristiche, purché il suddetto titolo sia stato conseguito - come per gli altri titoli di studio di cui alla dgr 588/09, All. A, punto 2.4. - entro l’anno scolastico 2013/2014;

ATTESO tuttavia che al Servizio Famiglia, Minori, Pari Opportunità, competente in materia, sono pervenute segnalazioni sui titoli di studio del personale educativo operante nei servizi socio educativi per la prima infanzia dalle quali è emersa una significativa presenza di titoli di studio non conformi alla normativa previgente alla dgr 222/15;

RILEVATA l'importanza di accompagnare il processo di innalzamento della qualità dei servizi socio educativi per la prima infanzia – come per l'accreditamento - anche per quanto attiene i titoli di studio del personale educativo;

STABILITO di incaricare il Servizio competente in materia, sopra citato, a procedere:

- a. a un'indagine sui titoli di studio di che trattasi, avvalendosi della collaborazione dei coordinatori pedagogici distrettuali e dei servizi comunali preposti all'autorizzazione al funzionamento dei servizi in oggetto, al fine di conoscere il divario tra prescrizione normativa e situazione reale,
- b. a individuare opportune modalità di accompagnamento al processo di adeguamento alla normativa - nell'arco di un triennio - anche con l'obiettivo di salvaguardare posti di lavoro e professionalità acquisita;

SU PROPOSTA dell'Assessore incaricato delle Politiche Sociali:

D E L I B E R A

Per le motivazioni di cui alle premesse, che si richiamano integralmente:

1. **DI INTERPRETARE** la d.g.r. 222/15 all'allegato A, punto 2.4 *“Titoli di studio per l'accesso a posti di educatore e al ruolo di coordinatore pedagogico di servizio nei servizi socio educativi per la prima infanzia – formazione permanente”*, quarto capoverso, lettera c):
“...omissis...diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico (se rilasciato entro l'anno 2001/2002);” ritenendo che tutti coloro che hanno assunto personale educativo in possesso di diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico, ancorché dopo l'anno scolastico 2001/2002, di fatto hanno rispettato la normativa in materia e pertanto sono da considerarsi idonei i lavoratori e le lavoratrici assunti/e con le suddette caratteristiche, purché il suddetto titolo sia stato conseguito - come per gli altri titoli di studio elencati nel medesimo capoverso del punto 2.4. - entro l'anno scolastico 2013/2014;
2. **DI INCARICARE** il Servizio Famiglia, Minori, Pari Opportunità, competente in materia, a divulgare la presente deliberazione ai Comuni e ai titolari di servizi socio educativi per la prima infanzia e a procedere:
 - a. a un'indagine sui titoli di studio del personale educativo dei servizi socio educativi per la prima infanzia, avvalendosi della collaborazione dei coordinatori pedagogici distrettuali e dei servizi comunali preposti all'autorizzazione al funzionamento dei servizi di che trattasi, al fine di conoscere il divario tra prescrizione normativa e situazione reale,
 - b. a individuare opportune modalità di accompagnamento al processo di adeguamento alla normativa - nell'arco di un triennio - anche con l'obiettivo di salvaguardare posti di lavoro e professionalità acquisita.

AVVERSO AL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' POSSIBILE PROPORRE RICORSO GIURISDIZIONALE AL T.A.R. ENTRO SESSANTA GIORNI O, IN ALTERNATIVA, RICORSO AMMINISTRATIVO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ENTRO CENTOVENTI GIORNI DALLA NOTIFICA, COMUNICAZIONE O PUBBLICAZIONE DELLO STESSO.